

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 39 del 10 maggio 2010

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G5;

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro :

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti";

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione

06.02.2010, 16.02.2010, 19.02.2010, 20.02.2010, 23.02.2010, 27.02.2010, 01.03.2010, 02.03.2010, 05.03.2010, 06.03.2010, 11.03.2010, 12.03.2010, 13.03.2010, 18.03.2010, 19.03.2010, 20.03.2010, 23.03.2010 e li ha conclusi, in seduta pubblica il 01.04.2010, giusta verbali di pari data;

- che, in esito alla seduta pubblica da ultimo citata, è stata proclamata prima graduata la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. per aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa ed aver, per l'effetto, conseguito il più elevato punteggio tra i concorrenti: in particolare punti 69,75 per la elevata qualità tecnica del progetto presentato, e punti 30 per aver offerto il prezzo di Euro 15.616.616,16 che corrisponde ad un vantaggio economico per l'Ente pari al 22% sull'importo posto a base di gara;

- che, sempre nella seduta pubblica da ultimo citata, è stata rilevata l'anomalia dell'offerta presentata dalla Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii;

- che, per l'effetto, detta società, invitata con nota prot. n. 3870 del 06.04.2010 a giustificare l'offerta presentata, ha regolarmente trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 4399 del 19.04.2010;

- che la Commissione giudicatrice, riunitasi in forma riservata il 22.04.2010, giusta verbale di pari data, ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla società Engineering ed ha proposto l'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa;

- che, in conseguenza, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota acquisita al protocollo So.Re.Sa. n. E004687 del 29.04.2010, ha trasmesso i sopra indicati verbali di gara, contenenti la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., che ha offerto un importo di Euro 15.616.616,16, oltre IVA.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2010

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per la "Fornitura del Sistema Informativo Integrato per l'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e l'ASL di Salerno", per la durata di anni sei ed un importo totale a base di gara di Euro 20.000.000,00, oltre IVA;

2. DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva della procedura di cui al precedente punto in favore della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede alla Via San Martino della Battaglia, 56 in Roma, per un importo di Euro 15.616.616,16, oltre IVA, alle condizioni economiche dettagliatamente riportate nell'offerta economica allegata in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Prof. Francesco Tancredi

